



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 07/2010
Maggio 2010*

Scadenzario Agosto 2010

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Bilancio di previsione
- Ordinamento finanziario e contabile
- Contabilità e regole di gestione
- Entrate
- Spesa
- Servizi pubblici
- Pubblico impiego
- Contratti e appalti
- La manovra correttiva dei conti pubblici

Bilancio di previsione

Termine per l'approvazione

1. E' fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo. (*art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170*).

1.1. Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.

1.2. Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2010 già prorogato al 30 aprile 2010 con D.M. 17 dicembre 2009, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2010. (*D.M. 29 aprile 2010, in G.U. n. 109 del 12 maggio 2010*).

2. Sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

2.1. Anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno.

2.2. In caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2.2.1. La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602*).

Certificazione di bilancio

1. Il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione sono tenuti alla sottoscrizione delle certificazioni di bilancio, da redigere obbligatoriamente sui principali dati. (*art.161, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 5, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*).

2. Con D.M. 11 marzo 2010 sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del bilancio di previsione dei comuni, delle province, delle unioni dei comuni e delle comunità montane per l'anno 2010. (*in suppl. ord. n. 59 alla G.U. n. 68 del 23 marzo 2010*).

2.1. Il termine per la presentazione del certificato al ministero interno, in versione cartacea, nonché su supporto informatico, per il tramite dell'ufficio territoriale di governo competente per territorio, già fissato al 12 luglio 2010, è rinviato al 26 luglio 2010. (*D.M. 25 maggio 2010*).

2.1.1. Il termine per la presentazione del certificato, direttamente alla direzione centrale finanza locale del ministero interno, tramite posta elettronica certificata, già fissato al 30 agosto 2010, è rinviato al 13 settembre 2010. (*D.M. 25 maggio 2010*).

2.1.2. Gli enti che intendono provvedere alla trasmissione tramite posta elettronica certificata, entro il 14 giugno 2010, devono darne preventiva comunicazione alla direzione centrale finanza locale. (*nota ministero interno, direzione centrale finanza locale, 10 maggio 2010, n. 3036*).

2.1.3. Con comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 24 maggio 2010, sono fornite istruzioni per la trasmissione della certificazione via posta elettronica.

2.2. Tutti i dati finanziari certificati devono essere espressi in euro e arrotondati all'unità.

2.3. La certificazione informatizzata impone la predisposizione e stampa del certificato solo con l'utilizzo di una procedura software autorizzata dal ministero dell'interno.

2.4. Copia del certificato in versione cartacea deve essere trasmessa, a cura dell'ente certificante, alla regione di appartenenza.

3. La mancata presentazione del certificato al ministero interno comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. (*art.161, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

4. Copia del certificato deve essere trasmessa telematicamente alla sezione regionale della Corte dei conti nei tempi e con le modalità che saranno stabiliti con D.M.. (*art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

4.1. In mancanza del D.M. attuativo, la trasmissione alla Corte dei conti è curata dagli uffici territoriali del governo, per gli enti che provvedono alla trasmissione della certificazione in forma cartacea nonché su supporto informatico, e dalla direzione centrale finanza locale, per gli enti che provvedono a mezzo di posta elettronica certificata.

Ordinamento finanziario e contabile

Enti locali strutturalmente deficitari

1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. (*art.242, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

1.1. I parametri obiettivi e le modalità per la compilazione della tabella da allegare al certificato di rendiconto sono stabiliti, per il triennio successivo, con decreto ministeriale (*art.242, c.2*).

1.2. Ai fini dell'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri triennali, si applicano quelli vigenti per il triennio precedente. (*art.242, c.2*).

1.3. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura del costo di alcuni servizi. (*art.243, c.1 e 2*).

2. Con D.M. 10 giugno 2003, sono stati definiti i parametri obiettivi ed approvate le tabelle, con relative modalità per la compilazione, per la certificazione ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2001-2003. (*in G.U. n.188 del 14 agosto 2003*).

3. Con D.M. 24 settembre 2009 sono stati aggiornati i parametri obiettivi per il triennio 2010-2012 concernenti l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari. (*in G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009*).

3.1. I nuovi parametri trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione esercizio 2009.

3.2. Con circolari del ministero interni, direzione centrale finanza locale, 3 marzo 2010, n. F.L. 4/2010, e 7 maggio 2010, n. F.L. 9/2010, sono fornite istruzioni circa l'applicazione dei parametri.

Contabilità e regole di gestione

Servizi di riscossione

1. In caso di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali, le società che hanno esercitato le funzioni per non meno di 50 enti locali e che siano cancellate dall'albo sono ammesse di diritto alle procedure per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza. (*art. 3, c. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n.73*).

1.1. Su istanza degli enti locali, le società possono certificare il credito certo, liquido ed esigibile per somme dovute in adempimento delle convenzioni, anche al fine di consentirne la cessione pro-soluto.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'agenzia delle entrate, che le esercita mediante la costituenda "Riscossione S.p.a.". (*art.3, c.1 e 2, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248*).

2.1. La Riscossione S.p.a. può effettuare le attività di riscossione spontanea e coattiva, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, dagli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. (*art.3, c.25 bis, nel testo modificato dall'art. 1, c. 6 quater, aggiunto al D.L. 25 marzo 2010, n. 40, dalla legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73*).

2.2. Le aziende concessionarie che vengono acquisite dalla "Riscossioni S.p.a. possono trasferire ad altro soggetto abilitato le attività di riscossione svolte per conto di comuni e province, salvo diversa determinazione dell'ente locale, purchè le esercitino fino al 31 dicembre 2010. (*art. 3, c.24*).

2.3. I contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate locali possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2010. (*art.3, c.25*).

Entrate

Trasferimenti statali – Fondo Iva

1. Le comunità montane che svolgono, su delega dei comuni che ne fanno parte, attività di affidamento della gestione di servizi non commerciali, agiscono in nome proprio ma per conto dei comuni e, pertanto, il rimborso dell'Iva servizi non commerciali previsto dal D.P.R. 33/2001 non è soggetto al divieto di finanziamento delle comunità montane. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 25 maggio 2010, n. F.L. 10/2010*).

1.1. Per l'anno 2010, in deroga al termine ordinario del 31 marzo, le comunità montane possono presentare la certificazione per il rimborso entro il 10 giugno 2010.

2. Le comunità montane che svolgono servizi di trasporto pubblico locale in forza di contratti di servizio con i comuni, hanno titolo al rimborso dell'Iva. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 27 maggio 2010, n. F.L. 11/2010*).

2.1. Anche ai consorzi di funzione, con esclusione dei consorzi aventi attività economica, compete il rimborso dell'Iva sul trasporto pubblico locale.

2.2. Alle comunità montane ed ai consorzi di funzioni è concesso un contributo parametrato ai maggiori oneri sostenuti per Iva alla quale sono soggetti i contratti medesimi. (*art.9, legge 7 dicembre 1999, n.472*).

2.3. Con D.M. 22 dicembre 2000 sono state approvate le procedure e le modalità per l'attribuzione di contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico. (*in G.U. n.3 del 4 gennaio 2001*).

2.4. Per l'attribuzione del contributo spettante, gli enti interessati devono attestare gli oneri da sostenere, prima, ed i pagamenti effettuati per Iva sui contratti di servizio stipu-

lati per la gestione del trasporto pubblico, inviando i modelli di certificazione, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, al Ministero interno. (*Circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 19 febbraio 2010, n. F.L 3/2010*).

2.5. Per l'attribuzione della prima rata del contributo a regime, il modello di certificazione degli oneri da sostenere, che ordinariamente deve essere trasmesso entro il 28 febbraio di ogni anno, può essere trasmesso dalle comunità montane e dai consorzi di funzioni, eccezionalmente per l'anno 2010, entro il termine perentorio del 30 giugno 2010.

2.6. Per l'attribuzione della seconda rata dei contributi spettanti, il modello di certificazione degli oneri sostenuti nell'anno di competenza deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo, eccezionalmente rinviato al 30 giugno 2010 solo per i consorzi di funzioni.

2.7. L'erogazione della prima rata del contributo sarà effettuata entro il 30 giugno dell'anno di competenza.

2.8. L'erogazione della seconda rata a saldo del contributo sarà effettuata entro il 30 novembre dell'anno successivo.

2.9. La mancata presentazione entro il termine della certificazione sugli oneri da sostenere non pregiudica la possibilità di trasmettere entro il 30 aprile dell'anno successivo la certificazione sugli oneri sostenuti, ma comporta la mancata corresponsione della prima rata del contributo entro la scadenza del 30 giugno; la mancata presentazione entro il termine della certificazione sugli oneri sostenuti comporta, invece, la perdita del diritto alla corresponsione del contributo. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 16 febbraio 2009, n. F.L. 3/2009*).

2.10. Il contributo non compete agli enti locali dei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Trasferimenti statali- Compensativo ICI rurale

1. Dall'anno 2007, i trasferimenti statali sul fondo ordinario sono ridotti in misura pari al maggior gettito Ici stimato derivante dall'aggiornamento del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B. (*art.2, c.39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

1.1. La riduzione dei trasferimenti erariali è contenuta nei limiti del maggior gettito previsto in euro 609,4 milioni per l'anno 2007, in euro 783 milioni per l'anno 2008 e in euro 819,42 milioni dall'anno 2009, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

1.1.1. Per l'anno 2009, fatti salvi eventuali conguagli, il ministero dell'interno corrisponde a ciascun comune, a titolo di acconto, un contributo pari all'80% della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno. (*art. 2, c. 2, D.L. 23 novembre 2009, n. 168, non convertito in legge e fatto salvo dall'art. 2, c. 251, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

1.1.2. In applicazione della norma, è stato disposto il pagamento in acconto. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 27 novembre 2009*).

1.1.3. Ai fini dell'erogazione del conguaglio, i comuni devono trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2010, a pena di decadenza, al ministero dell'interno, apposita nuova certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009. (*art. 2, c. 24, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

1.1.4. Modalità e termini della certificazione sono stabiliti con decreto del ministero economia e finanze 7 aprile 2010. (*in G.U. n. 117 del 21 maggio 2010*).

1.1.5. Con comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 5 maggio 2010 e con circolare ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, direzione federalismo fiscale, 11 maggio 2010, n. 2/DF, sono fornite istruzioni per la presentazione della certificazione.

1.2. Per l'anno 2010, il trasferimento statale sul fondo ordinario è ridotto di 179,42 milioni di euro, in relazione al presunto maggiore gettito Ici accertato a tutto l'anno 2009, di cui al precedente punto 1.1.3., rispetto a quello certificato nel 2007 e reso valido anche per il 2008. (*nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

1.2.1. La differenza fra la riduzione 2010 e l'importo certificato relativo all'effettivo maggior gettito Ici 2009, può essere, comunque, prevista in bilancio quale trasferimento statale.

1.2.2. La riduzione del trasferimento statale 2010 sarà adeguata all'importo certificato dal singolo comune, a conclusione della procedura di acquisizione delle certificazioni da parte del ministero dell'interno.

Trasferimenti statali- Compensativo Ici abitazione principale

1. Non è normativamente prevista alcuna certificazione di aggiornamento sul minor gettito Ici per abitazione principale, rispetto a quella già presentata sui dati 2008 che costituiscono l'unico dato utile di riferimento per l'erogazione dei trasferimenti compensativi. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 3 maggio 2010*).

Partecipazione 5 per mille Irpef

1. Per l'anno finanziario 2010, in sede di dichiarazione dei redditi 2009, il contribuente può devolvere il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle attività sociali svolte dal comune di residenza. (*art. 2, c. 4novies, lett. d, aggiunto al D.L. 25 marzo 2010, n. 40, dalla legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73*).

1.1. La partecipazione è riferita all'imposta relativa all'anno 2009.

1.2. Restano valide le disposizioni di cui al D.P.C.M. 20 gennaio 2006, con il quale sono state definite le modalità di destinazione della quota del 5 per mille Irpef, in base alla scelta del contribuente.

1.2.1. Ai comuni spettano le quote dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la loro firma nel riquadro del CUD, oppure del mod.730/1-bis, ovvero del mod. unico persone fisiche, corrispondente alla finalità delle attività sociali svolte dal comune di residenza.

1.2.2. Al riparto e corresponsione delle somme spettanti a ciascun comune provvederà il ministero dell'interno.

2. Entro un anno dalla ricezione delle somme, deve essere redatto un rendiconto separato dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme. (*art. 2, c. 4undecies*).

Spesa

Autovetture di rappresentanza e di servizio

1. Le modalità di utilizzo delle autovetture in dotazione, dettate con particolare riferimento alle amministrazioni dello Stato, sono applicabili a tutte le pubbliche amministrazioni tenute, in generale, al perseguimento di politiche di contenimento della spesa. (*direttiva, dipartimento funzione pubblica, 11 maggio 2010, n. 6/2010*).

1.1. Per il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento della spesa, è opportuno che le amministrazioni adottino modalità trasparenti e razionali di gestione e utilizzo delle autovetture, nonché provvedimenti con cui vengono ridefiniti i soggetti aventi diritto all'utilizzo dell'autovettura per ragioni di servizio, con assegnazione in via esclusiva.

1.2. È avviato un monitoraggio generale delle autovetture in uso che riguarda l'intero parco auto, con esclusione dei mezzi adibiti a servizi specifici (come, ad esempio, le autovetture in dotazione alla polizia municipale), con dati relativi agli ultimi due anni.

1.2.1. Il questionario, da compilare on-line e trasmettere entro il 15 giugno 2010, deve essere anche pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Servizi pubblici

Produzione energia da fonti rinnovabili

1. Gli enti locali aventi sede nelle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, possono presentare al ministero dello sviluppo economico, entro e non oltre le ore 12.00 del 30 giugno 2010, istanze di finanziamento per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili in edifici di proprietà. (*avviso ministero sviluppo economico, dipartimento per l'energia, 19 maggio 2010*).

Mobilità urbana

1. I comuni possono regolamentare l'accesso nel loro territorio o, specificatamente, all'interno delle aree a traffico limitato, dei servizi di noleggio con conducente titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, anche prevedendo il pagamento di importo di accesso. (*art. 5bis, c. 1, aggiunto alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dall'art. 29, c. 1 quater, lett. b, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo della legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14*).

1.1. L'efficacia della norma già rinviata al 1° luglio 2009, è ulteriormente rinviata al 31 marzo 2010 (*art. 7bis, aggiunto al D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33, nel testo modificato dall'art. 23, c. 1, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

1.2. Saranno adottate con D.M. disposizioni attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, nonché indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilancio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi. (*art. 2, c. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73*).

Pubblico impiego

Assenze per malattia

1. Le assenze superiori a dieci giorni e, comunque, dalla seconda assenza per malattia nell'anno solare di qualunque durata, devono essere giustificate da certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale. (*art. 55 septies, c. 1, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69*).

1.1. L'individuazione del periodo superiore a dieci giorni si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza, sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa. (*circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n. 7, in G.U. n. 209 del 6 settembre 2008*).

1.2. Nella nozione di seconda assenza rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad una precedente e distinta assenza.

1.3. La certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, all'Inps e da questi è immediatamente inoltrata, sempre per via telematica, all'amministrazione interessata. (*art. 55 septies, c. 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69*).

1.3.1. Con decreto ministero della salute, 26 febbraio 2010, sono state definite le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di ma-

lattia all'INPS per il tramite del "sistema di accoglienza centrale"(SAC). *(in G.U. n. 65 del 19 marzo 2010).*

1.3.2. Dal 3 aprile 2010, i certificati di malattia dovranno essere inviati dai medici in via telematica.

1.3.3. Nel periodo dal 3 aprile al 19 giugno 2010 la certificazione, in via transitoria, potrà ancora essere rilasciata in forma cartacea, mentre dal 20 giugno 2010 la trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica.

1.3.4. Le amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica, devono segnalare l'anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore.

1.4. Con circolare dipartimento funzione pubblica, 11 marzo 2010, n. 1/2010, sono fornite istruzioni sul nuovo sistema. *(in G.U. n. 112 del 15 maggio 2010).*

Contratti e appalti

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

1. Con provvedimento dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 4 maggio 2010, è approvato il regolamento sull'istruttoria dei quesiti giuridici per la disciplina del procedimento di emanazione di pareri giuridici facoltativi resi al di fuori dei casi previsti dal codice degli appalti. *(in G.U. n. 113 del 17 maggio 2010).*

LA MANOVRA CORRETTIVA DEI CONTI PUBBLICI

Ordinamento autonomie locali

Funzioni fondamentali dei comuni

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge in materia di funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni (*art. 14, c. 27, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*):

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese;
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale.

1.1. Le funzioni fondamentali, il cui esercizio è obbligatorio per i comuni, devono essere obbligatoriamente esercitate in forma associativa, attraverso convenzione o unione, da parte dei (*art. 14, c. 28*):

- comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

1.2. La medesima funzione fondamentale può essere esercitata da una sola forma associativa e non può essere svolta singolarmente dal comune. (*art. 14, c. 29*).

2. I comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associativa entro il termine che sarà fissato con legge regionale che, previa concertazione con i comuni medesimi, ne individuerà anche la dimensione territoriale ottimale. (*art. 14, c. 30, D.L. 31 maggio 2010, n.78*).

2.1. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

3. Entro il 28 agosto, con DPCM sarà stabilito il limite demografico minimo che deve raggiungere l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata ed il termine entro il quale i comuni devono assicurare il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti. (*art. 14, c. 31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

Status amministratori locali

1. Dal 31 maggio 2010 i consiglieri comunali e provinciali non hanno più il diritto di percepire gettoni di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, ma percepiscono una indennità di funzione omnicomprensiva. (*art. 82, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 5, c. 6, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

1.1. L'indennità di funzione mensile non può superare l'importo pari al 20% dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente.

1.1.1. Il calcolo va riferito in ogni caso all'importo della indennità di funzione del sindaco o presidente determinato ai sensi del D.M. 119/2000 senza tener conto dell'indennità

in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione (*parere ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 18 novembre 2008, n. 15900/TU/00/82*).

1.2. 'E' soppressa la norma che prevedeva la misura dell'indennità ai presidenti di provincia ed ai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti in misura, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dell'ente. (*art. 82, c. 8, lett. c, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, soppresso dall'art. 5, c. 6, lett. b, n. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

1.2.1. 'E' soppressa la norma che prevedeva la misura dell'indennità ai sindaci con popolazione inferiore a 10.000 abitanti determinata anche tenuto conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale.

1.3. Il regolamento del consiglio deve stabilire termini e modalità per la corresponsione dell'indennità di funzione che resta, comunque, subordinata alla effettiva partecipazione dei consiglieri a consigli e commissioni. (*art. 82, c. 11, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 5, c. 6, lett. d, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

2. Con D.M. interno da adottare entro il 27 settembre 2010, le misure delle indennità di funzione, con esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, saranno ridotte per un periodo non inferiore a 3 anni di una percentuale pari al:

- 3% per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti;

- 7% per i comuni con popolazione fino a 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500 mila e 1 milione di abitanti;

- 10% per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e per le province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. (*art. 5, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

2.1. Con il medesimo DM sarà determinato anche l'importo delle indennità di funzione ai consiglieri comunali e provinciali.

3. Dal 31 maggio 2010, nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali. (*art. 82, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 5, c. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

4. Dal 31 maggio 2010, nessuna retribuzione o indennità e nessun gettone o emolumento può essere attribuito agli amministratori di comunità montane, unioni di comuni ed enti diversi da comuni, province e città metropolitane. (*art. 5, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

5. Dal 31 maggio 2010, nessuna indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato può essere attribuito ai parlamentari nazionali od europei ed ai consiglieri regionali. (*art. 83, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 5, c. 8, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

6. Dal 31 maggio 2010, gli amministratori locali, che non percepiscono già alcun compenso, non hanno diritto neppure al rimborso delle spese di missione per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche. (*art. 83, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 5, c. 8, lett. b, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

7. Dal 31 maggio 2010, per le missioni autorizzate fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e non più, anche, un rimborso forfettario omnicomprensivo per altre spese. (*art. 84, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 5, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

7.1. Nelle "altre spese" si intendono ricomprese anche quelle di vitto e alloggio. (*parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 16 ottobre 2008, n. 15900/TU/00/84*).

7.1.1. Non ha, quindi, più effetto il DM 12 febbraio 2009 che fissava le misure del rimborso delle spese, oltre a quelle di viaggio, sostenute dagli amministratori in occasione delle missioni istituzionali.

8. Dal 31 maggio 2010, i titolari di cariche elettive, nominati o eletti in altri organi collegiali di qualsiasi tipo da parte di amministrazioni pubbliche, non possono percepire altre indennità o compensi. (*art. 5, c.5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

8.1. Lo svolgimento di qualsiasi incarico può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

9. Dal 31 maggio 2010, chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta. (*art. 5, c. 11, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

Patto di stabilità interno

Gli obiettivi

1. Per il triennio 2011-2013, l'aggiuntivo concorso delle province e dei comuni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, è determinato in complessivi 7,8 miliardi di euro. (*art. 14, c. 1, lett. c, d, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

1.1. Resta fermo il concorso base già fissato per l'anno 2011 in 5.140 milioni di euro. (*art. 77, c. 1, lett. b, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.1.1. Il predetto concorso, per l'anno 2011, è aumentato di 300 milioni di euro, a carico delle province, e di 1.500 milioni di euro, a carico dei comuni.

1.2. Per l'anno 2012 e successivi, il concorso a carico delle province è di 500 milioni di euro ed il concorso a carico dei comuni è di 2.500 milioni di euro.

2. Il concorso aggiuntivo delle province si concretizza nella riduzione, per l'anno 2011, dai trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione Irpef, per l'ammontare di 300 milioni di euro. (*art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

2.1. A decorrere dall'anno 2012, i trasferimenti correnti alle province, comprensivi della compartecipazione Irpef, sono ridotti di 500 milioni di euro annui.

3. Il concorso aggiuntivo dei comuni si concretizza nella riduzione, per l'anno 2011, dei trasferimenti correnti per l'ammontare di 1.500 milioni di euro. (*art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

3.1. A decorrere dall'anno 2012, i trasferimenti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ridotti di 2.500 milioni di euro annui.

4. La riduzione dei trasferimenti di cui ai precedenti punti 2. e 3. è effettuata con criterio proporzionale. (*art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

L'obiettivo del saldo programmatico 2010

1. Per l'anno 2010, possono non essere contabilizzati nei saldi utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno i pagamenti di spese in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78% dei residui passivi del titolo II della spesa risultanti dal rendiconto 2008. (*art.14, c. 11, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

1.1. La deroga alla contabilizzazione nei saldi utili 2010 dei pagamenti si applica a condizione che sia stato rispettato il patto di stabilità nell'anno 2009.

2. Per l'anno 2010, non è contabilizzato tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno il contributo integrativo sul fondo di 200 milioni di euro ripartito ai comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno 2009. (*art. 14, c. 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

3. Non sono contabilizzate tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno le risorse assegnate dall'Istat per la progettazione ed esecuzione del 15° censimento generale e non sono contabilizzate tra le spese quelle impegnate nei limiti delle risorse assegnate. (art. 50, c. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Il monitoraggio e le verifiche

1. La certificazione annuale sui risultati conseguiti deve essere trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati di pre-consuntivo. (art.77 bis, c. 15, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.1. La certificazione, redatta su modello che dovrà essere approvato con D.M., è sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario.

1.2. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo, comporta l'azzeramento dei trasferimenti statali corrisposti dal ministero interno, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. (art. 14, c. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

1.3. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

1.3.1. Qualora l'ente, approvando il rendiconto successivamente al 31 marzo, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione, è tenuto a stampare e inviare nuova certificazione (ottenuta dopo avere rettificato i dati del monitoraggio secondo semestre attraverso il sistema web) con le stesse modalità – raccomandata A/R (lett. D, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 30 marzo 2010, n. 15).

1.3.2. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applica solo la sanzione del divieto di assunzione di personale, fermo restando l'azzeramento dei trasferimenti statali.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi

1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2010 e successivi, i trasferimenti agli enti locali inadempienti sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari allo sfioramento del saldo programmatico. (art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

1.1. Viene meno il tetto massimo di riducibilità del 5% previsto dalla normativa preventiva. (art. 14, c. 5).

1.2. La decurtazione è effettuata con DM interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dal ministero dell'interno, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. (art. 14, c. 2).

1.2.1. In caso di insufficienza degli stanziamenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto erogati, la decurtazione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.

2. Resta fermo che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2010 -2011, nei confronti dell'ente inadempiente si applicano, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, le seguenti sanzioni ulteriori:

a) limite degli impegni per spese correnti in misura non superiore all'importo annuale minimo assunto in uno degli ultimi tre anni (art.77 bis, c.20, lett. b, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

b) divieto di ricorrere all'indebitamento (art.77 bis, c.20, lett. c);

c) divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e la somministrazione di lavoro, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle assunzioni di personale. (art.76, c.4).

d) riduzione del 30%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori. (art.61, c.10).

e) blocco incremento del fondo risorse decentrate. (art. 8, c. 1, CCNL 11 aprile 2008).

f) non incrementabilità del 15% dei rimborsi forfettari agli amministratori per le missioni all'estero. (D.M. 12 febbraio 2009).

2.1. Il contenimento degli impegni di spesa corrente e il divieto di assunzioni, di cui ai precedenti punti 2 a) e 2 c), non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate. (art.77 bis, c.22).

2.1.1. L'effetto finanziario del contenimento degli impegni di spesa corrente è individuato dalla differenza tra la spesa tendenziale, ossia quella prevista in assenza di sanzioni, e la spesa correlata all'applicazione della sanzione. (lett. B.1.2. all. A, D.M. 31 luglio 2009).

2.1.2. L'effetto finanziario della sanzione sul personale è pari alla spesa per assunzioni prevista nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio.

2.1.3. Non costituiscono indebitamento, di cui alla lett. b) del precedente punto 2., i mutui e le emissioni obbligazionarie il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento e le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di altra amministrazione pubblica. (lett. G1, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 27 gennaio 2009, n. 2).

2.2. Le sanzioni si applicano per il solo anno successivo al mancato rispetto del patto.

Le premialità

1. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore degli enti locali, le province e i comuni che avranno le caratteristiche per essere definiti "virtuosi" possono, nell'anno successivo, escludere dal computo del saldo di competenza mista un ammontare premiale, riducendo il proprio saldo obiettivo positivo o aumentando il proprio saldo obiettivo negativo. (art.77 bis, c.23, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.1. L'importo premiale è complessivamente, per tutti gli enti locali "virtuosi", pari al 70% della differenza registrata nell'anno precedente tra il saldo conseguito dagli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico loro assegnato, ossia pari al 70% dello sforamento fatto registrare nell'anno precedente dagli enti inadempienti al patto.

1.2. La virtuosità di ciascun ente sarà determinata in base a due indicatori economico-strutturali ed al loro valore medio per classe demografica. (art.77 bis, c.23 e 24):

a) grado di rigidità strutturale dei bilanci;

b) grado di autonomia finanziaria.

1.3. Per le sole province, fino all'attuazione del federalismo fiscale, si applicherà il solo indicatore sul grado di rigidità dei bilanci di cui al precedente punto 2.2. a). (art.77 bis, c.25).

2. Per l'anno 2010, non si applicano le disposizioni di cui ai punti precedenti sulla premialità agli enti virtuosi. (art. 14, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Contabilità e regole di gestione

Pagamenti a qualsiasi titolo

1. Dal 31 maggio 2010, l'erogazione di somme in denaro superiori a 5.000,00 euro non può essere disposta in contanti. (art. 20, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Pagamenti su carte elettroniche istituzionali

1. Le pubbliche amministrazioni potranno offrire modalità di erogazione dei pagamenti su carte elettroniche istituzionali, incluso la tessera sanitaria, anche se non sono soggetti distributori delle carte. *(art. 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).*

1.1. Standard tecnici del servizio di pagamento, soggetto gestore, modalità di utilizzo, di certificazione degli avvenuti pagamenti e di monitoraggio, saranno disciplinati con provvedimenti del ministero economia e finanze.

Entrate

Trasferimenti statali

1. Per l'anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo di 200 milioni di euro, il cui riparto, in proporzione alla popolazione residente, sarà operato con DM interno. *(art. 14, c. 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).*

1.1. Non hanno titolo al riparto i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2009.

2. Per l'anno 2011, i trasferimenti correnti alle province, comprensivi della compartecipazione Irpef, sono ridotti di 300 milioni di euro. *(art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).*

2.1. A decorrere dall'anno 2012, i trasferimenti correnti alle province, comprensivi della compartecipazione Irpef, sono ridotti di 500 milioni di euro annui.

3. Per l'anno 2011, i trasferimenti correnti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ridotti di 1.500 milioni di euro. *(art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).*

3.1. A decorrere dall'anno 2012, i trasferimenti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ridotti di 2.500 milioni di euro annui.

4. La riduzione dei trasferimenti di cui ai precedenti punti 2. e 3. è effettuata con criterio proporzionale. *(art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).*

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

1. La tariffa non ha natura tributaria e, pertanto, non è soggetta ad Iva. *(art. 14, c. 33, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).*

1.1. Le controversie sorte dal 31 maggio 2010 rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo

1. I comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo pari al 33% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che ha contribuito all'accertamento stesso. *(art.1, c.1, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 5, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).*

1.1. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 14 luglio 2010, sono stabilite le modalità tecniche di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e le modalità di fruizione delle informazioni inerenti la banca dati, utili alla partecipazione all'attività di accertamento fiscale. *(art. 2, c. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 5, lett. b).*

1.2. La partecipazione dei comuni all'accertamento può avvenire anche attraverso società ed enti partecipati ovvero degli affidatari delle entrate comunali.

2. Con DM economia e finanze da adottarsi entro il 30 giugno 2010 sono individuati i tributi su cui calcolare la quota del 33% e le sanzioni civili spettanti ai comuni che hanno contribuito all'accertamento. *(art. 18, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).*

- 2.1.** La quota spettante ai comuni è al netto delle somme spettanti ad altri enti ed all'unione europea. (*art. 18, c. 9*).
- 2.1.1.** Spetta alle regioni ed alle province autonome riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce loro.
- 3.** I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad istituire il Consiglio tributario, con regolamento consiliare da adottarsi entro il 28 agosto 2010, al fine di poter partecipare all'accertamento fiscale e contributivo. (*art. 18, c. 1 e 2, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).
- 3.1.** I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, laddove non abbiano costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio per la successiva istituzione. (*art. 18, c. 2, lett. b*).
- 3.1.1.** Lo statuto consortile e la relativa convenzione devono essere adottati dai rispettivi consigli comunali entro il 28 novembre 2010.
- 4.** In occasione della loro prima seduta, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'agenzia del territorio per l'individuazione di fabbricati che non risultano dichiarati in catasto. (*art. 18, c. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).
- 5.** L'agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti in essi residenti e invia una segnalazione relativa agli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soggetti passivi residenti in seguito all'accertamento sintetico del reddito. (*art. 44, c. 2, DPR 29 settembre 1973, n. 600, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 4, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).
- 5.1.** Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, il comune fornisce all'agenzia delle entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito. (*art. 44, c. 4, DPR 29 settembre 1973, n. 600, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 4, lett. b*).
- 6.** Entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, i comuni confermano all'agenzia delle entrate che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. (*art.83, c.16, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).
- 6.1.** I comuni devono vigilare, per il triennio successivo, sulla effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale.
- 6.2.** In fase di prima attuazione, la vigilanza viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far data dall'1 gennaio 2006. (*art.83, c.17, nel testo modificato dall'art. 18, c. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).
- 6.3.** L'attività dei comuni è incentivata con il riconoscimento della quota del 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relative ai maggiori tributi statali.

Spesa

Personale

- 1.** Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono assicurare la riduzione della spesa di personale. (*art.1, c.557, n. 1, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).
- 1.1.** La spesa di personale è al lordo di oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.
- 1.2.** Gli ambiti prioritari di intervento per assicurare la riduzione della spesa di personale, sono:
- a) lo snellimento e la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;

b) il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate dall'art. 67, c. 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le amministrazioni statali, che prevedono la consistenza del fondo per la contrattazione decentrata in ammontare non superiore a quello dell'anno 2004, ridotto del 10%.

1.2.1. Per garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, sussiste il vincolo della riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.

1.3. La spesa per il personale 2010 deve, quindi, essere ridotta rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente in valori assoluti e percentuali.

1.3.1. Il contenimento progressivo della spesa è determinato nell'an e nel quantum rispetto all'anno precedente, che è l'unico parametro di riferimento per garantire una diminuzione in termini costanti e progressivi di anno in anno. (*deliberazioni Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 2/2010, depositata il 12 gennaio 2010, e n. 3/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

1.4. Nel contesto della spesa di personale soggetta a riduzione rientra anche quella sostenuta per (*art. 1, c. 557, n. 2, legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*):

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- somministrazione di lavoro;
- contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.1 e 2 del TUEL;
- contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.2, del TUEL.
- soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o, comunque, facenti capo all'ente.

1.5. È da includere nella spesa di personale dell'ente la voce di spesa relativa alla quota di personale comunale trasferito ad una azienda pubblica di servizi. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n.5/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

2. Con DPCM che avrebbe dovuto essere emanato entro il 22 settembre 2008, saranno definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi di risparmio, tenuto conto:

- delle dimensioni demografiche dell'ente;
- delle percentuali di incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente in atto esistenti;
- dell'andamento della spesa di personale nel quinquennio precedente. (*art.76, c.6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

2.1 Con il medesimo DPCM avrebbero dovuto essere definiti anche criteri e modalità per estendere la norma agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno.

3. Dal 1° gennaio 2011, è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (*art.76, c.7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

4. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per le comunità montane e per le unioni di comuni, non sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale deve essere ridotta rispetto all'anno precedente e non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. (*art.1, c.562, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

4.1. La spesa per il personale prevista nel 2010 deve, pertanto, rientrare nei limiti di cui all'art.1, c.562, della legge finanziaria 2007, 27 dicembre 2006, n.296, come integrato dall'art.3, c.121, della legge finanziaria 2008, 24 dicembre 2007, n.244.

4.2. La spesa per il personale 2010 deve, quindi, essere ridotta rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente che, a sua volta, doveva essere inferiore a quella dell'anno 2004, che costituiva già il tetto di spesa per gli anni 2006-2009.

4.3. Il contenimento progressivo della spesa è determinato nell'an e nel quantum rispetto all'anno precedente, che è l'unico parametro di riferimento per garantire una diminuzione in termini costanti e progressivi di anno in anno. (*deliberazioni Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 2/2010, depositata il 12 gennaio 2010, e n. 3/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

5. Sono escluse dalla spesa di personale:

- gli incentivi per la progettazione interna, in quanto trattasi di spese di investimento iscritte nel titolo II della spesa;
- gli incentivi per il recupero dell'Ici, in quanto autoalimentati con i frutti dell'attività dei dipendenti, correlati ad un incremento delle entrate con conseguente miglioramento del saldo complessivo tra entrate e spese;
- i diritti di rogito, in quanto pagati dai terzi interessati. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, 9 novembre 2009, n. 19*).

6. Sono esclusi dal computo della spesa del personale le maggiori spese derivanti dagli intervenuti contratti collettivi nazionali, in relazione al profilo della mancanza di discrezionalità dell'amministrazione locale nel riconoscere quanto dovuto. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 2/2010, depositata il 12 gennaio 2010*).

7. Sono esclusi dal computo della spesa del personale le assunzioni straordinarie a tempo determinato a sostegno di portatori di handicap finanziate con il "fondo per la non autosufficienza" trasferito dall'ASL per le connesse attività da questa delegate. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 5/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

8. In caso di mancato rispetto della riduzione della spesa di personale e della riduzione dell'incidenza percentuale della medesima spesa sul complesso delle spese correnti, rispetto ai valori dell'anno precedente, è fatto divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, ed è, altresì, fatto divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzione. (*art. 1, c. 557, n. 3, legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

Indennità e compensi variabili

1. Per gli anni dal 2009 al 2013 tutte le indennità, compensi ed emolumenti di qualsiasi genere al personale, comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti nella stessa misura del 1992, già consolidata per l'anno 1993 e per i trienni 1994-1996, 1997-1999, 2000 – 2002, 2003-2005 e 2006-2008. (*art. 41, c. 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nel testo modificato dall'art. 8, c. 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

1.1. Per gli anni dal 2009 al 2013 le indennità di missione e di trasferimento, l'indennità sostitutiva dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, continuano a essere corrisposti nella stessa misura del 1996.

1.2. Per gli anni dal 2009 al 2013 tutti gli emolumenti, le indennità, i compensi e i rimborsi spese erogati ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio

di pubbliche funzioni non sono rivalutabili in relazione alle variazioni del costo della vita.

2. Le disposizioni di cui ai punti precedenti costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. (*art.1, c.223, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

3. A decorrere dall'anno 2014, le indennità, i compensi e gli emolumenti di cui al precedente punto 1 possono essere aggiornati con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2013. (*art 41, c. 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nel testo modificato dall'art. 8, c. 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

Organi collegiali ed altri organismi

1. Dall'anno 2007, la spesa complessiva per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti presso la pubblica amministrazione, comunque denominati, è stata ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. (*art. 29, c. 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*).

1.1. La riduzione non si applicava agli organi di direzione, amministrazione e controllo. (*art. 29, c. 7*).

1.2. La disposizione di contenimento della spesa, che non era direttamente ed automaticamente applicabile agli enti locali, costituiva norma di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. (*art. 29, c. 6*).

1.3. Gli enti locali dovevano adeguarsi al principio con atti di natura regolamentare che realizzassero le finalità, tenuto conto dei seguenti criteri:

- eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- regolarizzazione delle competenze;
- limitazione delle strutture di supporto;
- diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
- riduzione dei compensi;
- indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, per la soppressione automatica dell'organo;
- previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati. (*art. 29, c. 2*).

1.4. I regolamenti dovevano essere adottati entro l'1 novembre 2006.

1.5. Dal 31 maggio 2010, la partecipazione agli organi collegiali di cui al precedente punto è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla legge, e ad un gettone di presenza fino ad €. 30,00 per seduta giornaliera. (*art. 6, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

2. Dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. (*art. 6, c. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

Studi e consulenze

1. Dall'anno 2011, la spesa annua per studi e consulenze non può superare il 20% di quella sostenuta per l'anno 2009. (*art. 6, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

1.1. L'affidamento di incarichi in violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e rappresentanza

1. Dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non possono superare il 20% di quelle sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009. (*art. 7, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

Sponsorizzazioni

1. Dall'anno 2011, non è più consentito effettuare spese per sponsorizzazioni. (*art.7, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

Missioni

1. Dall'anno 2011, la spesa annua per missioni non può superare il 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. (*art.7, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

1.1. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

1.2. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di motivato provvedimento del capo dell'amministrazione, da comunicare preventivamente all'organo di revisione.

2. Dal 31 maggio 2010, le diarie per le missioni all'estero non sono più dovute. (*art. 7, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

Formazione

1. Dall'anno 2011, la spesa per attività di formazione non può superare il 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. (*art.7, c. 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

1.1. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Auto di servizio

1. Dall'anno 2011, la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non può superare l'80% di quella sostenuta nell'anno 2009. (*art.7, c. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

1.1. Per il solo anno 2011, il predetto limite può essere superato esclusivamente per effetto di contratti pluriennali in essere al 31 maggio 2010.

Società pubbliche

1. Dall'anno 2011, non è più consentito effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. (*art.7, c. 19, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

1.1. Il divieto non si applica nei casi in cui il capitale della società si sia ridotto di almeno il 33%.

1.2. Sono consentiti i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

Utilizzo immobili

1. Gli enti locali adottano misure per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzione ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili. (*art.8, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

Mutui

Cassa depositi e prestiti

1. I mutui accesi entro il 31 dicembre 2006 non interamente erogati al 31 maggio 2010 e con appalto di lavori non aggiudicato, sono revocati. (*art. 46, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

1.1. Entro il 14 luglio 2010 la Cassa dd.pp. e gli enti titolari dei mutui devono comunicare al ministero economia e finanze i dati relativi ai mutui assunti e interamente non erogati.

1.1.1. In caso di mancata o ritardata comunicazione, il soggetto titolare è responsabile per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito della revoca.

Servizi pubblici

Prestazioni assistenziali

1. Gli enti locali condividono il “casellario dell’assistenza” istituito presso l’Inps per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziali. (*art.13, c.1 e 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

1.1. I dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti negli archivi e banche dati degli enti locali devono essere trasmessi all’Inps secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall’Inps medesimo. (*art. 13, c. 3*).

1.2. Le modalità di attuazione del “casellario dell’assistenza” saranno disciplinate con DM. (*art. 13, c. 4*).

Aggiornamento del catasto

1. Dal 1° gennaio 2011 è attivata l’“anagrafe immobiliare” integrata alla quale, in fase di prima applicazione, è garantito l’accesso ai comuni, sulla base di regole che saranno stabilite con DM economia e finanze. (*art. 19, c. 1, 2 e 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

2. Le funzioni catastali connesse all’accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte dai comuni in partecipazione con l’agenzia del territorio. (*art. 19, c. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

2.1. Con DM economia e finanze saranno fissate le regole tecnico-giuridiche.

3. In occasione della loro prima seduta, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l’agenzia del territorio per l’individuazione di fabbricati che non risultano dichiarati in catasto. (*art. 18, c. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

15° Censimento generale

1. Gli enti locali individuati dal piano generale di censimento dell’Istat possono avvalersi, per fare fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all’esecuzione del censimento, delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate e della durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013. (*art. 50, c. 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

2. Le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall’Istat, anch’esse escluse dalle entrate rilevanti ai fini del patto. (*art. 50, c. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

3. Nelle more dell’adozione del piano generale del censimento, i comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti devono fornire all’Istat i dati individuali nominativi dell’anagrafe della popolazione residente, secondo tipologia e formato che saranno stabiliti dall’Istat. (*art. 50, c. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

Pubblico impiego

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il termine per la valutazione dei rischi da stress-lavoro e per l’elaborazione del relativo documento, è differito al 31 dicembre 2010. (*art.8, c.12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

Trattamento economico

1. Per il triennio 2011-2013, il trattamento economico complessivo di ogni singolo dipendente, anche dirigente, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare il trattamento in godimento nell'anno 2010. (*art.9, c.1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

1.1. L'unico incremento consentito è costituito dall'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010. (*art. 9, c. 17*).

1.2. I rinnovi contrattuali del personale dipendente per il biennio 2008-2009, anche se già stipulati, non possono, in ogni caso, determinare aumenti contributivi superiori al 3,2%. (*art.9, c.4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

1.2.1. Le clausole difformi sono inefficaci dalla mensilità di giugno 2010 ed i trattamenti retributivi dovranno essere conseguentemente adeguati.

2. Dall'1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche dirigenti, superiori ad €. 90.000,00 lordi annui, sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino ad €. 150.000,00, nonchè del 10% per la parte eccedente €. 150.000,00. (*art.9, c.2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

2.1. La riduzione non opera ai fini previdenziali.

Assunzione di personale

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, oltre che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, anche in caso di mancato rispetto della riduzione della spesa di personale e della riduzione dell'incidenza percentuale della medesima spesa sul complesso delle spese correnti, rispetto ai valori dell'anno precedente, non possono procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, e non possono, altresì, stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzione. (*art. 76, c. 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

2. Dal 1° gennaio 2011, è fatto divieto agli enti locali nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (*art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

3. Dal 1° gennaio 2011, gli enti locali possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. (*art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 1, c. 557, n. 3, legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo sostituito dall'art. 14, c.9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

Dirigenza

1. Dal 31 maggio 2010, gli enti che, alla scadenza di un incarico dirigenziale, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico al dirigente, possono conferire al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. (*art.9, c.32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

2. Dal 31 maggio 2010 e sino al 31 dicembre 2013, i nuovi titolari di incarichi dirigenziali, ovvero i medesimi titolari, nel caso di rinnovo, non possono godere di trattamento economico superiore a quello precedente. (*art.9, c.2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

3. Dal 31 maggio 2010, l'assegnazione ai dirigenti di incarichi aggiuntivi non può comportare l'erogazione di indennità aggiuntive. (*art.9, c.3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

Trattenimento in servizio

1. I trattenimenti in servizio per un periodo massimo di due anni del personale avente limite di età per il collocamento a riposo, possono essere disposti solo nell'ambito delle assumibilità di personale e riducono le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle cessazioni di personale. (*art.9, c.31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

1.1. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio disposti prima del 31 maggio 2010 e aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011.

Società pubbliche

Partecipazione in società

1. Possono essere costituite società solo se hanno per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali o se producono servizi di interesse generale. (*art.3, c.27, legge 24 dicembre 2007, n.244, nel testo modificato dall'art. 71, c. 1, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

1.1. Analogamente per l'assunzione o il mantenimento, solo direttamente e non più indirettamente, di partecipazione, anche di minoranza, in società.

1.2. È rinviato dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale gli enti locali devono cedere a terzi, con procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni che non hanno i requisiti di cui al punto 1. (*art.3, c.29, nel testo modificato dall'art. 71, c. 1, lett. e, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

2. Il mantenimento delle partecipazioni in società che presentino i presupposti di cui al punto 1 e l'assunzione di nuove partecipazioni devono formare oggetto di deliberazione motivata. (*art.3, c.28, legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

2.1. Le deliberazioni consiliari autorizzative il mantenimento delle partecipazioni o l'assunzione di nuove, devono essere trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (*art. 3, c. 28, nel testo integrato dall'art. 19, c.2, lett. a, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

3. Entro il 31 dicembre 2010, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti devono mettere in liquidazione o cedere la partecipazione delle società costituite al 31 maggio 2010. (*art. 14, c. 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

3.1. Dal 31 maggio 2010, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società.

3.2. Il divieto di costituzione e l'obbligo di messa in liquidazione o cessione della partecipazione non si applicano alle società costituite da più comuni con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti, con partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti.

4. I comuni con popolazione tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere partecipazione di una sola società. (*art. 14, c. 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

4.1. Entro il 31 dicembre 2010, le altre società già costituite al 31 maggio 2010 devono essere poste in liquidazione.

5. Dall'anno 2011, non è più consentito effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. (*art. 7, c. 19, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

5.1. Il divieto non si applica nei casi in cui il capitale della società si sia ridotto di almeno il 33%.

5.2. Sono consentiti i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

Organi

1. Dal 31 maggio 2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti (società, fondazioni, associazioni, enti non profit) che a vario titolo ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla legge, e ad un gettone di presenza fino ad €. 30,00 per seduta giornaliera. (*art. 6, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

1.1. La violazione determina responsabilità erariale e gli atti adottati sono nulli.

2. Gli incarichi attribuiti a pubblici dipendenti nei collegi e negli organi di amministrazione di società ed enti partecipati si intendono svolti nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, per cui i compensi dovuti dalle società o dagli enti sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione. (*art. 62, DPR 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'art. 6, c. 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

2.1. Le somme affluite all'amministrazione sono destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.

2.2. La disposizione si applica agli incarichi affidati dal 31 maggio 2010. (*art. 6, c. 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

3. Il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e delle società totalmente pubbliche, se non quotate, è ridotto del 10%. (*art. 6, c. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

3.1. La riduzione si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva al 31 maggio 2010.

4. Dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, il numero dei componenti non deve essere superiore a cinque e il numero dei componenti del collegio dei revisori non deve essere superiore a tre. (*art. 6, c. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

4.1. La riduzione del numero dei componenti deve essere prevista negli statuti, da adeguare in tempo utile.

4.2. La violazione determina responsabilità erariale e nullità di tutti gli atti adottati.

Spese

1. Dall'anno 2011, le società pubbliche si conformano al principio della riduzione al 20%, rispetto all'anno 2009, della spesa per incarichi di studio e consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, ed all'eliminazione delle spese per sponsorizzazioni. (*art. 7, c. 11, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

1.1. L'inerenza delle spese è, comunque, attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

1.2. Per effetto delle riduzioni di spesa, sono da ridurre i corrispettivi relativi ai contratti di servizio, in sede di rinnovo.

2. Le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni dettate per gli enti controllanti. (*art. 9, c. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

Contratti e appalti

Contratti secretati

1. Dal 31 maggio 2010, i dirigenti adottano anche i provvedimenti relativi ad opere, servizi e forniture da considerarsi segreti oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza. (*art. 16, c. 1, lett. d-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunta dall'art. 8, c. 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

Anagrafe tributaria

Rapporti con terzi

1. Il codice fiscale è elemento identificativo di ogni soggetto e deve essere indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti tra pubbliche amministrazioni e tra queste ed altri soggetti pubblici e privati. *(art. 38, c. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78)*

1.1. Gli enti locali e le società interamente partecipate o con prevalente capitale pubblico hanno accesso all'anagrafe tributaria per verificare l'esistenza e la corrispondenza del codice fiscale.

1.1.1. Le informazioni, nelle more della completa attuazione dell'indice delle anagrafi Ina-Saia, sono rese disponibili previa stipula di apposita convenzione.

Sostituto d'imposta

Acconto Irpef 2011 e 2012

1. Le trattenute degli acconti Irpef dovute per i periodi d'imposta 2011 e 2012 sono differite nei limiti che saranno fissati con DPCM. *(art. 55, c. 1 e 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).*

Imposta sul valore aggiunto

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

1. La tariffa non ha natura tributaria e, pertanto, non è soggetta ad Iva. *(art. 14, c. 33, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).*

1.1. Le controversie sorte dal 31 maggio 2010 rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Comunicazioni telematiche

1. Le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000,00 euro devono essere comunicate telematicamente all'agenzia delle entrate con modalità e termini che saranno individuati con provvedimento del direttore dell'agenzia. *(art. 21, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).*

Adempimenti e scadenze

16 agosto - Lunedì

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito. (*art.1, D.M. 1 dicembre 2003; D.M. 3 giugno 2004*).

20 Agosto - Venerdì

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di luglio 2010, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

28 Agosto - Sabato

Consigli tributari

- Deliberazione consiliare per l'istituzione del Consiglio tributario nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ai fini della partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo. (*art. 18, c. 2, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

Funzioni fondamentali dei comuni

- Emanazione DPCM per l'individuazione del limite demografico minimo che deve raggiungere l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata e del termine entro il quale i comuni devono assicurare il completamento dell'attuazione. (*art. 14, c. 31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

31 Agosto - Martedì

Trasferimenti immobili statali

- Termine annuale entro il quale l'Agenzia del demanio comunica la propria disponibilità all'eventuale cessione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati nel territorio comunale o provinciale, sui quali entro il 30 aprile 2010 è stata avanzata richiesta di acquisizione. (*art.80, c.5, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

Ambiente e beni culturali

- Impegno formale delle risorse statali, assegnate per interventi di risanamento e recupero dell'ambiente e sviluppo economico del territorio, sul fondo per l'anno 2009 e/o 2010. (*D.M. 25 febbraio 2010, in G.U. n. 53 del 5 marzo 2010*).